



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di giovedì 5 febbraio 2004, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- | | |
|--|---|
| <p>1) Reclamo calciatore GARBINI ALESSIO
(avverso la sanzione della squalifica fino al 23.10.2008 con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. a seguito della gara Petriana/Mameli Spinaceto del 18.10.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003)</p> <p>2) “ calciatore CATENA GIANMARCO
(avverso la sanzione della squalifica fino al 23.10.2008 con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. a seguito della gara Petriana/Mameli Spinaceto del 18.10.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003)</p> <p>3) “ U.P. PETRIANA
(avverso l'esclusione dal Campionato di Competenza e la sanzione dell'inibizione fino al 31.12.2004 inflitta al Sig. Pica Roberto a seguito della gara Petriana/Mameli Spinaceto del 18.10.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003)</p> <p>4) “ calciatore RINALDIN RUGGERO
(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2007 a seguito della gara Petriana/Mameli Spinaceto del 18.10.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003)</p> | <p>RIUNITI i nn. 1-2-3-4</p> <p>PARZIALMENTE ACCOLTO,
riducendo la sanzione al 31.12.2005</p> <p>PARZIALMENTE ACCOLTO
riducendo la sanzione al 31.12.2005</p> <p>RESPINTO</p> <p>PARZIALMENTE ACCOLTO
riducendo la sanzione al 30.6.2005</p> |
|--|---|

- 5) **Reclamo LAZIO CLUB SONNINO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 14, n. 1 lett. e), C.G.S., perché sottoscritto da Presidente inibito;
(avverso decisioni merito gara Lazio Club Sonnino/San Francesco Latina del 29.11.2003 a seguito di richiamo degli atti da parte del Presidente del Comitato Regionale Lazio, ai sensi dell'art. 40.9 C.G.S. – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 40 del 18.12.2003) **RESPINTO** per la parte inerente la sanzione dell'inibizione inflitta fino al 28.2.2004 al Presidente Stamegna Saverio.
- 6) “ **U.S. ORTIGARA GRIGNO** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara U.S. Nordauto Virtus/Ortigara Grigno del 2.11.2003 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 27 del 18.12.2003)
- 7) “ **TIME OUT CALCIO A CINQUE** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Time Out/Valtournenche dell'1.12.2003 - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta – Com. Uff. n. 27 del 18.12.2003)
- 8) “ **U.S. PRO ASSORO CALCIO A CINQUE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 29.1 C.G.S., per difetto di legittimazione della società appellante
(avverso decisioni merito gara Vittoria Calchetto/Viagrande Calcio a Cinque del 23.11.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 32 del 31.12.2003)
- 9) “ **A.S. OLIMPIA LAZISE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza
(avverso l'ammenda di €258,00 e la sanzione della squalifica fino al 30.6.2006 inflitta all'allenatore Taglioni Fausto – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 23 del 3.12.2003)
- 10) **Reclamo PRO PONTECAGNANO CALCIO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.,
(avverso la sanzione della squalifica al calciatore Salzano Vincenzo fino al 28.2.2004 in relazione alla gara Virtus Grifoni/Bertoni Pro Pontecagnano del 29.11.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 41 del 18.12.2003)

- 11) “ **PRESIDENTE DELLA L.N.D.** **ACCOLTO**, annulla l’impugnata delibera, (avverso decisioni merito gara ripristinando, altresì, il risultato di 3-2 Montemurro/F.C. Marsico 2002 del conseguito in campo nella gara a fianco 26.10.2003 – Delibera della Commissione indicata Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 32 del 20.11.2003)
- 12) “ **A.C. ANCHIONE S.B.** **ACCOLTO**, annulla l’impugnata delibera, (avverso decisioni merito gara Anchione/Pisa ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 del 30.11.2003 – Delibera della Commissione conseguito in campo nella gara a fianco Disciplinare presso il Comitato Regionale indicata Toscana – Com. Uff. n. 25 del 30.12.2003)
- 13) “ **FOLIGNO CALCIO** **INAMMISSIBILE**
(avverso il deferimento della società a seguito dell’annullamento del tesseramento del calciatore Rossi Michele in proprio favore – Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 12/D Riunione del 21.12.2003)
- 14) “ **A.C. CHIOGGIA SOTTOMARINA** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., (avverso la sanzione della squalifica inflitta all’allenatore Alessandro Renica fino all’11.2.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare della L.N.D. – Com. Uff. n. 86 del 22.1.2004)

Roma 5 febbraio 2004